

Allegato "A" al n. 303239 di rep. e al n. 34994 di fasc.

STATUTO

della "Societa' finanziaria di promozione della cooperazione
economica con i paesi dell'Est europeo - FINEST S.p.A."
con sede in Pordenone

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1

(Denominazione)

E' costituita la societa' per azioni denominata "Societa'
finanziaria di promozione della cooperazione economica con i
paesi dell'Est Europeo - FINEST S.p.A.", in breve "FINEST
S.p.A.".

Art. 2

(Sede)

La societa' ha sede in Pordenone.

Art. 3

(Durata)

La durata della societa' e' fissata al 31 (trentuno) dicembre
2050 (duemilacinquanta) e potra' essere prorogata una o piu'
volte per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4

(Finalita')

La societa' si propone di creare le condizioni per la nascita
e lo sviluppo di iniziative di collaborazione commerciale e
industriale, nel quadro di una politica di cooperazione
economica e finanziaria e coerentemente con gli indirizzi
generali di politica commerciale estera stabiliti dal CIPES,
in Austria, nei paesi dell'Europa centrale, Orientale (ivi
compresi i Paesi gia' appartenenti all'Unione Sovietica) e
nei Balcani, nonche' nei Paesi del Mediterraneo ad opera di
imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella
regione Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella
regione Trentino Alto Adige, ovvero da imprese o societa'
aventi stabile organizzazione in uno stato dell'Unione
Europea controllate da imprese residenti nelle menzionate
regioni, quale interlocutore privilegiato delle imprese
stesse.

Art. 5

(Soggetti partecipanti)

Possono partecipare al capitale sociale della societa' la
regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la regione Veneto, la
regione autonoma Trentino Alto Adige, le provincie autonome
di Trento e Bolzano, societa' dalle stesse controllate, la
Simest S.p.A. nonche' enti pubblici economici e soggetti
privati, anche attraverso forme consortili.

TITOLO II

Forme d'intervento - Modalita' e limiti

Art. 6

(Oggetto sociale - Forme di intervento)

L'oggetto sociale e' costituito dalle seguenti attivita':

a) la promozione della costituzione di imprese e societa' estere ad opera delle imprese di cui al precedente art. 4, nei paesi ivi indicati;

b) la partecipazione con quote di minoranza, nel limite di cui al successivo art. 7, a imprese e societa' estere e ad altre forme di collaborazione commerciale ed industriale nei paesi di cui all'art. 1, primo comma e 2 comma 9 bis, legge 19/91 promosse o partecipate dalle imprese di cui al precedente art. 4;

c) la partecipazione diretta a investimenti, anche sotto forma di Fondi a destinazione specifica, di investimento e/o di garanzia, aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale, finalizzati ad affiancare progetti di sviluppo e/o di esportazione, delle singole imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio di cui al precedente art. 4;

d) la partecipazione ad interventi congiunti con Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) e le altre organizzazioni internazionali nell'ambito dell'oggetto sociale;

e) la concessione di finanziamenti alle imprese e societa' estere di cui al precedente art. 4 nei paesi ivi indicati sempre con il limite di cui al successivo art. 7;

f) la partecipazione ad accordi di cooperazione promossi dalle imprese di cui al precedente art. 4, nei paesi ivi indicati, sempre con il limite di cui al successivo art. 7;

g) la concessione di garanzie sostitutive degli interventi di cui alle lettere sub b) ed e) e la prestazione a favore delle iniziative medesime di ogni altra forma di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa nonche' la prestazione di garanzie o di controgaranzie in favore di enti o societa' che abbiano ad intervenire a sostegno di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio di riferimento come determinato dal precedente art. 4, anche al di fuori degli ambiti territoriali riconducibili all'art. 1 primo comma e 2 comma 9 bis, legge 19/91;

h) la partecipazione a societa' italiane o estere che abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring e di general trading;

i) la promozione di forme di coordinamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con istituzioni finanziarie con particolare riguardo a Sace e Simest S.p.A.;

l) la gestione degli interventi riguardanti finanziamenti agevolati destinati agli operatori residenti nelle regioni

Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, a fronte di parziali finanziamenti della loro quota di capitale di rischio in societa' estere;

m) la cooperazione con gli organismi, enti e societa' finanziarie, nazionali, internazionali ed esteri che operano nel settore della cooperazione internazionale, con la possibilita' di partecipare alle associazioni internazionali della cooperazione e del commercio con l'estero;

n) la partecipazione in sede comunitaria, internazionale e nazionale a programmi e progetti connessi con gli scopi sociali ed il compimento di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione di tali progetti;

o) la partecipazione ad aumenti di capitale sociale di societa' aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino Alto Adige, ovvero in societa' aventi stabile organizzazione in uno stato dell'Unione Europea controllate dalle imprese o societa' predette, interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni ad imprese e societa' nei paesi di cui all'art. 1, comma primo e 2 comma 9 bis, legge 9 gennaio 1991 n. 19;

p) nei limiti consentiti dalla legge, e quindi con espressa esclusione delle attivita' c.d. riservate ovvero per il cui esercizio la legge prevede l'iscrizione in albi professionali, la consulenza e l'assistenza in materia amministrativa, economica, finanziaria, organizzativa e tecnica, finalizzate a processi di internazionalizzazione, a favore di societa' ed imprese in Italia ed all'estero.

La societa' puo', per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente art. 4, compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare e immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all'applicazione del decreto legislativo primo settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Assemblea dei Soci determina, tenendo conto dell'operativita' su tutto il territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige e con le prioritaa di cui all'art. 2, comma sesto, della legge 19/91, i criteri per la destinazione delle risorse a favore delle iniziative del presente articolo.

Art. 7

(Modalita' e limiti di intervento)

Gli interventi che si concretizzano nello svolgimento di una delle attivita' previste al precedente art. 6 sono destinati alle iniziative promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino Alto Adige, ovvero da imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno stato dell'Unione Europea controllate

da imprese residenti nelle menzionate regioni.

Di norma le partecipazioni non possono superare il 25% (venticinque per cento) del capitale dell'impresa o società estera e i finanziamenti non possono superare il 25% (venticinque per cento) del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione.

L'acquisizione di partecipazione da parte della FINEST è subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse a prezzo non inferiore ai valori correnti al momento del riacquisto.

Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione a prezzo non inferiore al valore corrente di mercato al momento del riacquisto. Qualora quest'ultimo non sia oggettivamente accertabile, il prezzo di cessione potrà essere determinato in base a valutazione del patrimonio netto della partecipata al momento del riacquisto, con la possibilità di apportare eventuali rettifiche che tengano conto di quanto convenuto con la controparte e di ogni altro elemento ritenuto utile. I finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.

Qualora alle operazioni partecipi per quote aggiuntive la Simest S.p.A, la percentuale di partecipazione complessiva non può superare il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale dell'impresa o società estera.

In tutti i casi stabiliti con delibera CIPE e quindi, in particolare, nel caso di partecipazione in società strumentali italiane ed estere per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera h-ter, del decreto legislativo n. 143/98:

- può essere superato il limite della partecipazione;
- può essere superata la durata della stessa;
- può essere omesso l'obbligo di cessione.

Con le medesime modalità sono stabiliti i casi in cui la FINEST S.p.A. può partecipare ad aumenti di capitale di cui alla lettera o) del precedente art. 6.

Art. 8

(Sezioni Autonome)

Potranno essere istituite da parte dell'Assemblea straordinaria speciali Sezioni Autonome ai sensi dell'art 2, comma ottavo, della legge 9 gennaio 1991 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni per l'effettuazione di operazioni di cui al precedente art. 4 promosse o partecipate da imprese aventi stabile o prevalente organizzazione rispettivamente nell'area della regione Veneto, della regione Trentino Alto Adige, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e delle partecipazioni assicurate dalla regione Veneto con propri fondi diversi da quelli previsti dalla legge 9 gennaio 1991 n. 19 nonché''

dalla regione autonoma Trentino Alto Adige e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Alle operazioni delle Sezioni Autonome provvede il Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni delle Sezioni Autonome saranno oggetto di apposita analitica informativa nell'ambito della Nota Integrativa.

TITOLO III

Capitale sociale, azioni e obbligazioni

Art. 9

(Capitale sociale)

Il capitale sociale e' di Euro 137.176.770,15 (centotrentasette milioni cento settantaseimila settecento settanta e quindici centesimi) ed e' diviso in n. 2.655.891 (duemilioni seicentocinquantacinquemila ottocentonovantuno) azioni del valore di Euro 51,65 (cinquantuno e sessantacinque centesimi) cadauna.

Art. 10

(Azioni)

Le azioni sono nominative.

Ogni azione ha diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. La societa' non riconosce che un proprietario per ciascuna azione. In sede di aumento di capitale, l'Assemblea puo' deliberare, ai sensi degli artt. 2348 e 2349 del c.c., l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni gia' emesse.

I versamenti sulle azioni sono effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dell'azionista che ritardi il pagamento decorre, sulle somme dovute, un interesse calcolato ad un saggio pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Europea d'Investimento maggiorato del 3 per cento.

Art. 11

(Obbligazioni)

L'Assemblea, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del c.c., delibera sull'emissione di obbligazioni nominative o al portatore, fissandone le modalita' di collocamento e di estinzione in relazione agli interventi da attuare nelle diverse aree di cui all'articolo 4.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 12

(Assemblea)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalita' degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformita' della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, compresi gli assenti, i dissenzienti e loro eventuali aventi

causa, salvo il disposto dell'art. 2437 del c.c..

Art. 13

(Decisioni dei Soci - Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea e' convocata con avviso di convocazione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero, in alternativa, con avviso comunicato con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

L'Assemblea e' convocata presso la sede sociale o in altro luogo in Italia.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi pero' ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14

(Intervento)

L'intervento all'Assemblea e' regolato dalle disposizioni di legge in vigore.

Ogni azionista deve essere in possesso della scheda di ammissione rilasciata dalla societa' o dalle aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione. Tale scheda e' valida anche per la partecipazione all'Assemblea di seconda convocazione.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta.

La rappresentanza non puo' essere conferita:

- a) ai membri degli organi amministrativi o di controllo della societa';
- b) ai dipendenti della societa';
- c) alle societa' da essa controllate;
- d) ai membri degli organi amministrativi o di controllo delle societa' da essa controllate;
- e) ai dipendenti delle societa' da essa controllate.

Art. 15

(Presidenza)

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di assenza, impedimento o dimissioni, dal Vice Presidente; in difetto la presidenza e' assunta dal Consigliere piu' anziano di eta'.

Art. 16

(Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale ed, in seconda

convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Per la nomina alle cariche sociali si procede nei modi previsti dagli artt. 17 e 25 del presente Statuto.

Tanto in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino piu' di due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio, salvi i casi in cui l'intervento del Notaio e' prescritto dalla legge.

Art. 17

(Consiglio di Amministrazione)

La FINEST S.p.A. e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri, determinato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, non inferiore a cinque e non superiore a sette, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli Amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione puo' partecipare, in qualita' di uditore e, quindi, senza facolta' di intervento e di voto, il Direttore Generale di Friulia S.p.A., in quanto Societa' che esercita attivita' di direzione e coordinamento, o un suo delegato, purché appartenente all'organico di Friulia S.p.A.

La Giunta Regionale del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e la Simest S.p.A. nominano - ai sensi dell'art. 2449 del c.c. (reso applicabile, quanto a Simest S.p.A., dall'art. 2 della L. 9 gennaio 1991 n. 19), e fintanto che detengano una partecipazione al capitale di FINEST S.p.A. - un componente del Consiglio di Amministrazione ciascuna. La carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e' attribuita al Consigliere nominato ai sensi dell'art. 2449 del c.c. dalla Giunta Regionale del Veneto. Al Vice Presidente spetta il compito esclusivo di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I rimanenti Consiglieri sono eletti dall'Assemblea a maggioranza. Tra questi l'Assemblea a maggioranza nomina il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

Il termine di scadenza dei componenti del Consiglio di

Amministrazione coincide con quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno immediatamente a sostituirli nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica ed approvata dal Collegio Sindacale, salvo quanto previsto per la nomina dei componenti di cui al comma quattro.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, determinandone altresì i criteri di riparto.

Art. 18

(Nomina degli Amministratori)

Per la nomina degli amministratori si applica la specifica normativa. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.

Oltre che nei casi di cui all'art. 2382 c.c. non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

1) colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società;

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'art. 15 commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

Se detta sopravvenienza di cause riguardi il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vice Presidente.

Ai sensi dell'art. 11 comma 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, non puo' essere nominato amministratore colui che riveste il ruolo di amministratore della societa' controllante, a meno che non siano attribuite al medesimo deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della societa' controllante o di favorirne l'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento.

Art. 19

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' investito di ogni piu' ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria e provvede a tutto quanto non sia, per legge o per Statuto, riservato all'Assemblea.

In particolare, senza che la seguente esemplificazione possa essere in alcun modo interpretata come limitazione dei poteri, relativamente alle materie non menzionate, il Consiglio ha facolta' di deliberare in materia di:

- a) partecipazioni e finanziamenti in societa' costituite o da costituire;
- b) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria a favore delle imprese e societa' estere e delle altre forme di collaborazione commerciale e industriale di cui all'oggetto sociale;
- c) assunzione di obbligazioni, sconti cambiari e mutui ipotecari;
- d) concessione di fideiussioni o di altre garanzie;
- e) delibera in materia di convenzione con istituzioni finanziarie con particolare riguardo al Mediocredito centrale, a Sace, a Simest S.p.A., alle Finanziarie delle Regioni;
- f) acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari;
- g) designazione di persone destinate ad assumere cariche ed incarichi presso societa' ed imprese alle quali la FINEST S.p.A. sia comunque interessata;
- h) operazioni da effettuare presso l'Istituto di emissione, gli istituti di credito ordinari e speciali, la Cassa Depositi e Prestiti, gli istituti finanziari e di assicurazioni;
- i) costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteche, nonche' operazioni connesse di intavolazione e di trascrizione;
- l) azioni giudiziarie, revocazioni, compromessi e transazioni;
- m) norme per i servizi e per il personale;
- n) determinazione, su proposta del Presidente, dei compensi al personale, ed in genere ai soggetti cui siano stati

attribuiti speciali incarichi;

o) rilascio di procure sia ad negotia, sia per determinati atti o categorie di atti;

p) nomina, su proposta del Presidente, del Direttore ed assunzione e licenziamento del personale direttivo della societa'.

Art. 20

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno quattro Consiglieri. In caso di assenza, di impedimento o di dimissioni del Presidente, la convocazione e' disposta dal Vice Presidente. L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, dovra' essere spedito, a ciascun Consigliere ed a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale, almeno quattro giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso potra' essere comunicato a mezzo telegramma, telefax o e-mail, almeno due giorni prima di tale data.

Art. 21

(Validita' delle deliberazioni del Consiglio)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti. Adempiuti tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta nel relativo libro.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza piu' uno dei Consiglieri in carica.

Art. 22

(Compensi agli Amministratori)

L'Assemblea determina il compenso da corrispondersi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare le disposizioni di legge, anche regionale, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

E' fatto divieto di corrispondere compensi aggiuntivi al Vice Presidente a norma dell'art. 11 comma 9 lett. b) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

E' fatto altresì divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita' e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea determina le modalita' di rimborso delle spese sostenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione per

l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 23

(Delega delle attribuzioni consiliari)

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 c.c. ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis c.c..

Art. 24

(Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' il legale rappresentante della FINEST S.p.A..

Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, nonche' tutte le altre attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui al precedente art. 23.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere piu' anziano.

La firma del Vice Presidente costituisce di per se stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La firma del Consigliere piu' anziano di eta' costituisce la stessa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 25

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I Sindaci sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Un Sindaco effettivo e' nominato dalla Giunta Regionale del Veneto, ai sensi dell'articolo 2449 del c.c..

I restanti due Sindaci effettivi e due supplenti sono eletti a maggioranza dall'Assemblea, che provvede, altresì, alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 55.

La revisione legale dei conti non puo' essere affidata al Collegio sindacale.

Art. 26

(Direttore)

Il Direttore, ove nominato, sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della FINEST S.p.A..

Lo stesso, ove nominato, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione esercitando le

funzioni di relatore nelle materie di sua competenza e provvede all'esecuzione delle loro delibere.

Art. 27

(Altri organi)

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta e' limitata ai casi previsti dalla legge.

TITOLO V

Bilancio e utili

Art. 28

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

In conformità a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria di data 31 ottobre 2019 l'esercizio con decorrenza primo luglio 2019 chiuderà al trentuno dicembre 2019. I successivi esercizi avranno durata dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano; in questi casi peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione ex art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art. 29

(Ripartizione degli utili)

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel modo seguente:

- alla riserva legale secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile;
- alla riserva straordinaria nella misura minima del 20%;
- il residuo ad un aumento della riserva straordinaria e/o agli azionisti nella misura e con le modalita' che saranno determinate dall'Assemblea.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 30

(Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi per qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della FINEST S.p.A., l'Assemblea determina le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori fissandone i poteri.

Art. 31

(Norma e rinvio)

Per tutto quanto non e' disposto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.